PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 382 di martedì 17 luglio 2001

Privacy e trascrizioni di intercettazioni telefoniche

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti?

Il Garante per la privacy ha respinto il ricorso di un membro delle forze di polizia, che si era rivolto all'Authority per il blocco dei dati trattati dalla propria amministrazione.
Copia dei verbali di ascolto e delle trascrizioni relative alle conversazioni telefoniche del ricorrente, predisposte nel corso di un procedimento penale a suo carico, sarebbero state utilizzate durante un procedimento disciplinare e, secondo l'interessato, in questo modo non si sarebbe rispettata una specifica disposizione del codice di procedura penale (art. 270).
La procura competente, inoltre, avrebbe autorizzato l'utilizzo dei dati personali dell'interessato, violando le norme sulla privacy in tema di comunicazione di dati da un'amministrazione pubblica ad un'altra.

Negativo il responso al ricorso da parte del Garante, il quale ha specificato che la limitazione all'uso dei risultati delle intercettazioni telefoniche, effettuate in determinati procedimenti penali, vale soltanto per altri procedimenti disciplinati dallo stesso codice.

In base a quanto sottolineato dal Garante nella newsletter numero 2, quindi, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche possono essere utilizzate in procedimenti disciplinari, se questi dati possono risultare utili a stabilire la compatibilità dei compiti, delle responsabilità, delle frequentazioni di un funzionario pubblico con l'ambito territoriale in cui presta servizio.

Unico elemento dal quale non si può prescindere è la richiesta e il rilascio dei dati stessi, secondo la procedura prevista dal codice di procedura penale.